

INAIL: NUOVO MODELLO OT23 ANNO 2023 - RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE

Posted on 20 Ottobre 2022

Category: Lavoro e relazione industriale

Tags: iNAIL, OT23

E' stata di recente pubblicata nel sito dell'INAIL la versione aggiornata del **Mod. OT23** ***"Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023"*** e la relativa Guida alla compilazione, per le **istanze da inoltrare nell'anno 2023**, al fine di ottenere la **riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da implementare nel 2022**, in aggiunta agli adempimenti minimi previsti dalla legge, come previsto dall'art. 23 delle Modalità per l'applicazione della tariffa (M.A.T.) dei premi INAIL, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.

ll Mod OT23 consente alle aziende una riduzione del tasso medio di tariffa che va dal 10 % per le aziende con più di 50 dipendenti al 28 % per le aziende sotto i 10 dipendenti.

Presupposto indispensabile alla domanda e, dunque, alla concessione della riduzione in argomento è che nell'azienda siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2022 (anno precedente quello di presentazione della domanda).

Le modalità con cui va compilata la domanda sono analoghe agli anni passati, ovvero l'azienda deve presentare l'apposita istanza **(Mod. OT23)**, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online, presente sul sito www.inail.it, **entro il termine del 28 febbraio 2023**, **allegando tutta la documentazione probante necessaria richiesta dall'Istituto**, come ben specificato anche nel modello stesso della domanda.

Il mod. OT23 prevede specifiche aree di intervento, considerate valide dall'Istituto ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, che di seguito si riportano:

A. Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
B. Prevenzione del rischio stradale
C. Prevenzione delle malattie professionali
D. Formazione, addestramento, informazione
E. Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F. Gestione delle emergenze e dpi

Si specifica che, **ad ogni intervento è attribuito un punteggio** e che, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario aver effettuato interventi tali che l**a somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100**.

Con riferimento agli interventi, si segnala che gli stessi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l'anno 2022, con alcune novità che di seguito si sintetizzano:

- per gli **interventi A-1.2** (Acquisto di dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati) e **A-1.4** (Attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento), della Sezione "*Prevenzione degli infortuni mortali (non*

stradali) – Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento", è stato attribuito un punteggio maggiore pari a 70 punti rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l'anno 2022;
- per l'**intervento A-3.2** (Sostituzione di macchine obsolete), della Sezione "*Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) – Sicurezza macchine e trattori*" nelle note, è stato specificato che l'alienazione delle macchine sostituite deve avvenire tramite rottamazione. Inoltre, nell'ambito della documentazione ritenuta probante, è stato circoscritto che rientrano le fatture di acquisto o di leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l'anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive;
- nell'**intervento B-1** (Corso teorico-pratico di guida sicura), della Sezione "*Prevenzione del rischio stradale"*, nelle note, è stata introdotta una distinzione tra i corsi per veicoli aventi massa inferiore o uguale a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e dei veicoli destinati al trasporto fino a nove persone, e quelli con massa superiore a 35 q.li, ovvero che, per questi ultimi la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
- per l'**intervento C-4.2** (Acquisto di macchine per movimentazione manuale dei carichi), della Sezione "*Prevenzione delle malattie professionali – Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici*", è stato specificato che l'azienda acquisti (e non più "introduca", come previsto nel vecchio modello) nel processo produttivo macchine per l'esecuzione di una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi. Anche per questo intervento, nell'ambito della documentazione ritenuta probante, è stato previsto non più il noleggio, ma solo l'acquisto o il contratto di leasing di macchine.
- per l'**intervento E-17** (Adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni), della Sezione "*Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative*", è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro.

Si rileva, inoltre, che alcuni interventi (contrassegnati dalla lettera P) hanno valenza pluriennale, ossia l'arco di validità dell'intervento è esteso a più annualità, sebbene il Modulo dovrà essere ripresentato ogni anno, allegando in tutti i casi idonea documentazione probante per dimostrare il miglioramento conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Al fine di fornire i necessari approfondimenti circa i **presupposti per il riconoscimento della riduzione del tasso** e le **modalità di compilazione del modello di richiesta**, si informa che, si sta valutando prossimamente la possibilità di organizzare **un incontro informativo webinar** e l'attivazione di uno sportello dedicato a disposizione delle imprese associate.